



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Stagione 2022-2023

Comunicato Ufficiale N.11/TFT del 21/11/2022

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 21/11/2022

ha adottato i seguenti:

DISPOSITIVO

Fasc.114

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. M. Iannone; Avv. E. Ferraro.

Proc. 9747/853 pfi21-22/PM/vdb del 18.10.2022 (Under 17 Provinciale - Na).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Michele D'Ambra**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Forio 2014: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale; della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

il sig. **Domenico Caserta**, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Real Forio 2014: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.; sig.ra **Angela Boria**, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Real Forio 2014: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. ; il sig. **Sonko Bakary**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Real Forio 2014: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.; la società **A.S.D. Real Forio 2014** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il calciatore Sonko Bakary tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Michele D'Ambra, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore sig.ra Angela Boria, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Domenico Caserta, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Real Forio 2014 la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 21.11.2022

IL PRESIDENTE f.f.

Avv. E. Russo

Fasc.113

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. M. Iannone; Avv. E. Ferraro.

Proc.9743/848 pfi21-22/PM/vdb del 13.10.2022

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

sig. **Mirko Ariana**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società **Asd Fressuriello Calcio**; per rispondere: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per il calciatore Mirko Ariana della società Asd Fressuriello Calcio due (2) giornate di squalifica;

Così deciso in Napoli, in data 21.11.2022

IL PRESIDENTE f.f.

Avv. E. Russo

Fasc.109

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. M. Iannone; Avv. E. Ferraro.

Proc.9358/854 pfi21-22/PM/ps del 13.10.2022

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

sig. **Eduardo Matafora**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società **S.S. Giugliano Calcio 1928 srl**; per rispondere: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per il calciatore Eduardo Matafora della società S.S. Giugliano Calcio 1928 srl due (2) giornate di squalifica.

Così deciso in Napoli, in data 21.11.2022

IL PRESIDENTE f.f.

Avv. E. Russo

Fasc.108

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. M. Iannone; Avv. E. Ferraro.

Proc. 9341/852 pfi21-22/PM/vdb del 13.10.2022 (Under 16 provinciale - Na).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Il sig. **Salvatore Sorrentino**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rinascita Boscotrecase: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del CGS in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale;

il sig. **Aniello Di Martino**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Rinascita Boscotrecase: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

Il sig. Raffaele Falanga, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Rinascita Boscotrecase: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

la società A.S.D. Rinascita Boscotrecase a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il calciatore Raffaele Falanga il non luogo a procedere, perché infraquattordicenne alla data della disputa della gara; per il Presidente Sig. Salvatore Sorrentino, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Aniello Di Martino, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Rinascita Boscotrecase la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 150,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 21.11.2022

IL PRESIDENTE f.f.

Avv. E. Russo

Publicato in Napoli, 21 Novembre 2022

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**